



50756/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI CONTI
Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. GAETANO DE AMICIS

SENTENZA
N. 1177
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 22127/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 1532/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE,
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit*o* il difensore Avv

*che ha concluso
per la conferma della sentenza -
che ha con-
cluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2014 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di assoluzione appellata dalla parte civile, ha dichiarato _____ responsabile, ai fini civili, dei reati di calunnia continuata di cui all'imputazione, condannandolo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento di una provvisionale di euro cinquemila in favore della costituita parte civile.

All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza emessa il 15 gennaio 2009, il Tribunale di Ancona aveva assolto ex art. 530, comma 2, c.p.p., _____ dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 368 c.p., attribuitogli per avere - quale difensore di fiducia di _____ (separatamente giudicato) - predisposto e redatto atti processuali (un'istanza di avocazione di indagini presentata al P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna il 24 aprile 2003 ed un'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata il 13 novembre 2003, con riguardo ad un procedimento penale originato da una denuncia-querela di _____ in merito a presunte irregolarità di rilievo penale commesse in una procedura esecutiva immobiliare inerente beni di sua proprietà) riferibili entrambi ad un procedimento penale (nr. 5141/02) pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ed assegnato alla dr.ssa _____, accusandola di fatti individuabili come reati di omissione di atti d'ufficio e abuso in atti d'ufficio.

2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona ha personalmente proposto ricorso per cassazione _____ deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge in relazione agli artt. 368, 43 c.p., riportandosi al riguardo il contenuto del ricorso per cassazione dallo stesso ricorrente presentato, in qualità di difensore di fiducia del _____, avverso una sentenza della Corte d'appello di Perugia (n. 790/201 R.G. sent.), ove, dopo aver ricostruito la vicenda processuale, si censuravano l'inosservanza e/o l'erronea applicazione delle su citate disposizioni di legge, per non avere la suddetta Corte d'appello preso atto della insussistenza dell'elemento materiale

della calunnia con riferimento alle frasi contenute negli atti oggetto di imputazione, dovendosi escludere qualsiasi alterazione della realtà alla luce dei numerosi atti processuali richiamati nel secondo motivo di ricorso, ove si deducevano, altresì, vizi motivazionali risultanti: a) dalle sentenze del Tribunale di Ancona (nn. 65/2209, 266/07, 877/2009) e della Corte d'appello di Ancona (nn. 190/2010 e 569/2011); b) dall'istanza di avocazione presentata il 24 aprile 2003 (da cui emergeva che la prima richiesta di sequestro preventivo era stata presentata il 7 aprile 2003 ed era stata indicata quale allegato n. 7 alla predetta istanza di avocazione); c) dal fascicolo delle indagini preliminari relativo al procedimento (n. 5141/2002 R.G.N.R.) della Procura della Repubblica di Ravenna (dal quale emergeva che la parte civile, dopo la querela e sino alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento penale, non aveva compiuto alcun atto d'indagine) ed, infine, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 494/2011.

Si poneva in evidenza, sulla base di tali atti processuali, che nell'istanza di avocazione il ricorrente aveva riportato fatti processuali veri, sia con riferimento al non compimento di alcun atto d'indagine, sia riguardo alla mancanza di una pronuncia sulla richiesta di sequestro preventivo espressamente indicata nell'allegato n. 7 all'istanza di avocazione - escludendo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Con il su indicato ricorso per cassazione venivano inoltre dedotti vizi di inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione del reato e all'applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. per quel che attiene alla presentazione dell'istanza di avocazione, richiedendosi, infine, la sospensione dell'esecuzione della condanna civile.

2.2. Violazioni di legge in relazione agli artt. 368, 51, 99, 598 c.p., 24-27 Cost., 47, comma 3 e 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali U.E., per avere tutti gli atti processuali su richiamati, nonché la stessa sentenza n. 1626/2013 della Corte di Cassazione (che ha deciso il su indicato ricorso del), escluso qualsiasi forma di responsabilità del ricorrente con riferimento ai delitti di calunnia e diffamazione, omettendo di fare menzione alcuna di rapporti concorsuali e/o di corresponsabilità del con il suo difensore di fiducia, limitatosi ad esercitare i suoi diritti e poteri di difensore di fiducia con la mera autenticazione di firma dei su richiamati atti processuali, in realtà



sottoscritti e presentati dal solo [redacted] La *suitas* esclusiva dell'atto, come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello di Perugia, va dunque riconosciuta in capo al solo [redacted] e non è il frutto del concorso di più persone, come affermato nella sentenza impugnata. In caso contrario, si esporrebbe il difensore al rischio di essere condannato per aver consigliato il suo assistito di intraprendere una Impugnativa, o per avere materialmente redatto e depositato, ma non sottoscritto, un atto in suo nome e per suo conto, violando in tal modo i principi posti a tutela del diritto di difesa.

2.3. Vizi motivazionali, per assenza o manifesta illogicità, in relazione alla documentata circostanza che il ricorrente ha solo autenticato gli atti processuali, omettendo la Corte d'appello di considerare che tali atti contenevano dati veri e, dunque, privi di rilevanza penale ex art. 368 c.p., avuto altresì riguardo alla inesistenza di motivazioni calunniatorie nei confronti della persona offesa (peraltro, neanche iscritta nel registro degli indagati e sottoposta a procedimento penale o disciplinare) ed al fatto che il [redacted] stesso inviò tramite fax copie identiche dell'istanza di avocazione – da lui soltanto firmate e dal ricorrente non autenticate – ad uffici del Ministero della Giustizia. La piena paternità di tali scritti è stata, del resto, sempre ribadita dal [redacted] sia in sede di interrogatorio di garanzia, che in dibattimento. Un elemento di contraddizione viene poi ravvisato nel fatto che, da un lato, il ricorrente avrebbe calunniato la persona offesa "ispirando" il suo cliente, ma omettendo furbescamente di firmare l'atto di avocazione, dall'altro lato, invece, avrebbe usato carta intestata del suo studio, ed anzi curato in prima persona il deposito dell'atto di avocazione, senza che la incompatibilità di tali condotte sia stata esaminata, né spiegata in motivazione.

2.4. Vizi motivazionali, per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, con riferimento alle seguenti circostanze, senza confutare o dimostrare l'incoerenza delle argomentazioni contenute nella sentenza assolutoria di primo grado: *a)* che la prima richiesta di sequestro preventivo era quella datata 7 aprile 2003, indicata nel documento allegato n. 7 della istanza di avocazione, non quella contenuta nell'atto di querela; *b)* che la dott.ssa [redacted] aveva richiesto per la prima volta l'archiviazione del procedimento penale senza compiere alcun atto di indagine preliminare; *c)* che le sue determinazioni, al momento della presentazione dell'istanza di avocazione del

24 aprile 2003, non erano supportate dalla consulenza tecnica, depositata solo nel dicembre dello stesso anno.

3. Con memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte il 17 settembre 2015, il difensore del ricorrente ha sviluppato ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso, insistendo sul suo accoglimento ed evidenziando, in particolare, come il giudicato intervenuto sulla colpevolezza del individui solo in quest'ultimo l'autore del documento ritenuto lesivo dell'onore della parte civile.

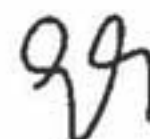
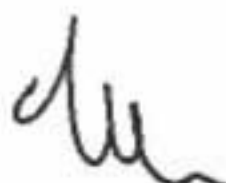
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Emerge dalla motivazione della decisione impugnata che gli atti indicati nel tema d'accusa, ossia l'istanza di avocazione depositata il 24 aprile 2003 e l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentato il 13 novembre 2003, recavano entrambi la firma di i ed erano stati redatti e sottoscritti per autentica dal suo difensore, , su carta intestata al suo studio legale.

Nei due atti sopra indicati, secondo quanto accertato dalla Corte d'appello, risultava chiaramente superato il limite della legittima critica dell'operato del Magistrato del P.M. assegnatario del procedimento penale originato da una denuncia-querela del , falsamente attribuendosi alla dott.ssa di aver assunto, nell'esercizio delle sue funzioni, comportamenti omissivi e condotte processuali abusive, senza alcun elemento idoneo a supportare il fondamento di tali accuse.

La responsabilità del è stata affermata dai Giudici di merito sul rilievo che egli, consapevole del significato delle espressioni e dei termini utilizzati negli atti sopra indicati, ha dato veste giuridica alle "doglianze" del finalizzate ad impedire od ostacolare ad ogni costo la vendita in sede esecutiva di un immobile di sua proprietà, pienamente condividendo e facendo proprie le non corrette e veritiere affermazioni ivi contenute. Nel redigere quegli atti, dunque, egli non si sarebbe limitato a svolgere il proprio mandato defensionale, ma avrebbe oltrepassato i limiti consentiti dalla legge al suo



corretto esercizio, lasciandosi coinvolgere in una serie di gravi ed infondate accuse rivolte all'operato del suddetto Magistrato.

V'è da osservare, poi, con riguardo alla posizione del coimputato separatamente giudicato, che con sentenza n. 1626 del 12 dicembre 2012 questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza in data 22 novembre 2011 della Corte d'appello di Perugia, che, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 12424 dell'11 marzo 2011 di questa Corte, aveva riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona il 16 marzo 2007, dichiarando l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del delitto di calunnia commesso nei confronti della parte civile condannando il predetto Imputato al risarcimento dei danni.

3. Secondo una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2933 del 12/11/2009, dep. 22/01/2010, Rv. 245773; Sez. 6, n. 9961 del 28/04/1999, dep. 05/08/1999, Rv. 214181) la calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'Autorità giudiziaria - ovvero ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne - di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente, ossia, nel caso della calunnia formale, nel momento in cui una delle Autorità indicate nell'art. 368 c.p. riceve l'informazione calunniosa, e, nella diversa ipotesi, qui non ricorrente, di calunnia materiale o indiretta, nel momento in cui una di tali Autorità venga a conoscenza delle tracce simulate del reato, in modo che possa iniziarsi un procedimento penale contro una persona determinata.

L'ipotesi delittuosa in esame, dunque, si esaurisce con il verificarsi della su descritta lesione giuridica e si realizza attraverso la presentazione di atti specificamente individuati dal legislatore (denuncia, querela, istanza, richiesta), secondo tassative indicazioni che non consentono di far rientrare nella schema descrittivo tipico della calunnia fatti, per quanto simili, che non rispondano ad una delle accennate forme.

Ne discende che, qualora una persona avalli in vari modi la denuncia calunniosa presentata da altri, non risponde di concorso nel delitto di calunnia, in quanto i comportamenti successivi alla consumazione di tale reato o integrano una ipotesi autonoma di calunnia, oppure costituiscono un fatto posteriore sotto tale riflesso penalmente irrilevante (Sez. 6, n. 6798 del 06/03/1979, dep. 20/07/1979, Rv. 142662).

Al.

99

La partecipazione alla realizzazione del reato, anche sul piano soggettivo, può risultare dunque penalmente apprezzabile soltanto ove se ne provi la coincidenza, ciò che non è avvenuto nel caso in esame, con analogo stato soggettivo di colui che è stato l'autore del fatto-reato previsto dall'art. 368 cod. pen. (Sez. 6, n. 6990 del 12/04/1995, dep. 17/06/1995, Rv. 201955, in relazione ad una fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna di un avvocato, in qualità di concorrente, partecipe-istigatore, del delitto di calunnia, mentre era stato assolto l'autore materiale della denuncia calunniosa per mancanza di prova sulla sussistenza del dolo).

Per la compartecipazione nel delitto di calunnia, a norma degli artt. 110 ss. cod. pen., occorre pertanto provare che l'imputato, benché non abbia materialmente firmato né presentato in sede giudiziaria gli atti contenenti affermazioni calunniose, ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con la persona incaricata di presentarli.

Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che il ricorrente abbia agito di concerto con il coimputato essendosi egli, nell'esercizio della sua attività di difensore, limitato a predisporre e redigere gli atti che vengono qui in considerazione, atti che, tuttavia, risultano essere stati materialmente firmati e presentati dal sol e da invece sottoscritti unicamente per autentica, con il logico corollario che quest'ultimo non ha affatto inteso assumersene la paternità determinando i presupposti per l'avvio delle attività d'indagine sui fatti ivi denunziati.

Non è emersa alcuna prova, infatti, secondo il canone esegetico più volte evidenziato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 34821 del 01/07/2009, dep. 08/09/2009, Rv. 244766; Sez. 6, n. 3114 del 18/12/1984, dep. 04/04/1985, Rv. 168585), che la sua prestazione professionale abbia travalicato i limiti consentiti dalla legge ai fini del corretto espletamento del mandato difensivo conferitogli, poiché la mancata assunzione della paternità degli atti contenenti affermazioni calunniose non consente di ritenere dimostrato, in assenza di ulteriori, decisivi, elementi sintomatici in tal senso, il fatto che egli si sia lasciato volontariamente coinvolgere nella condivisione delle gravi ed infondate accuse rivolte contro il Magistrato titolare dell'indagine, attraverso l'avvio di iniziative non rigorosamente funzionali al corretto e legittimo espletamento della difesa tecnica.

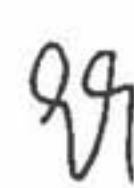
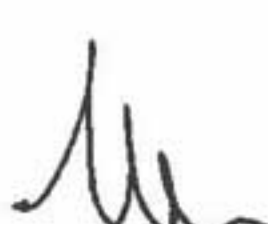
Né l'asserita "piena condivisione", da parte del ricorrente, delle scorrette e non veritiere affermazioni contenute negli atti dal sol sottoscritti può

correttamente desumersi, alla luce delle implicazioni riconnesse al su esposto quadro di principi in questa Sede statuiti (v., in particolare, Sez. 6, n. 6798 del 06/03/1979, dep. 20/07/1979, cit.), dal "tenore" di altri, non meglio precisati, atti che il ricorrente avrebbe sottoscritto e depositato, in prima persona, nell'ambito del su indicato procedimento penale.

Non pertinente, al riguardo, deve ritenersi, poi, il riferimento dall'impugnata decisione operato al su citato precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 34821 del 01/07/2009, dep. 08/09/2009, cit.), avente ad oggetto, invero, la diversa fattispecie relativa ad un atto di opposizione a precetto (contenente accuse infondate di abuso ed omissione in atti d'ufficio riguardo all'adozione di provvedimenti in materia di separazione personale fra coniugi) che era stato redatto e sottoscritto dal difensore del coimputato, agendo di concerto con quest'ultimo.

In relazione ai su indicati profili ricostruttivi della fattispecie deve richiamarsi, invero, il costante insegnamento dettato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 16/01/2015, Rv. 261893; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, dep. 20/09/2013, Rv. 256608) in tema di partecipazione psichica a mezzo istigazione, richiedendosi che sia provato, da parte del Giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso, ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.

Entro tale prospettiva, infatti, si è ormai da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ecc.) non esime il Giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.



4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con la formula in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.

Così deciso In Roma, li, 23 settembre 2015

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis

Il Presidente

dr. Giovanni Conti

